



**COMUNE DI SCIACCA**  
(Provincia di Agrigento)

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO  
ALLA PRIMA INFANZIA "CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE"**

**Art. 1 - Principi e finalità del servizio**

1. Il Centro per bambini e famiglie è un servizio integrativo educativo e sociale di interesse pubblico, offre un sistema di opportunità educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale; prevede la presenza contemporanea di bambini e genitori o altri adulti che quotidianamente si occupano della cura del bambino. Il servizio integrativo si connota quindi come spazio e tempo dedicato alla costruzione delle relazioni sociali. Concorre con le famiglie alla crescita e formazione, nel quadro della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale e culturale.

Le finalità del servizio sono:

- a) formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) creazione di occasioni di confronto/incontro fra genitori per approfondire la complessità del ruolo genitoriale e scoprire stili educativi diversificati, uscendo dall'isolamento familiare.

**Art. 2 - Oggetto**

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio integrativo alla prima infanzia "Centro per bambini e famiglie", con orario giornaliero di funzionamento di n. 8 ore dal lunedì al venerdì, come stabilito per il Comune di Sciacca nel Piano d'intervento servizi di cura per l'infanzia elaborato nell'ambito del Piano Azione Coesione. Giornalmente verranno effettuati due turni, antimeridiano e pomeridiano, di n. 4 ore cadauno.

**Art. 3 – Importo e durata dell'appalto**

L'importo del servizio ammonta complessivamente a **€ 90.554,53 (oltre 4% iva se dovuta)** di cui:

- **€ 84.630,40** di carattere incompressibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al personale, gli oneri fiscali e previdenziali secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti;

ed - **€ 5.924,13** da sottoporre al ribasso relativa agli oneri di gestione ed organizzazione.

L'appalto verrà svolto nei seguenti periodi: Aprile- Dicembre 2015 e Gennaio - Giugno 2016 (escluso i mesi di Luglio e Agosto ) per complessivi mesi 12 decorrenti dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come di seguito indicato:

- Allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., previa redazione dell'apposito verbale di avvio di cui all'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010, all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal combinato disposto del comma 9, dell'art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'art. 302, del Regolamento approvato con il suddetto D.P.R. n. 207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto.
- Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l'impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

#### **Art. 4 – Destinatari del servizio**

Il servizio è rivolto a n. 15 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi accompagnati da genitori o altri adulti allevanti.

#### **Art. 5 – Rispetto delle normative vigenti**

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto del Regolamento distrettuale, della normativa regionale e del presente capitolato.

#### **Art. 6 - Progetto pedagogico ed educativo**

L'Ente Gestore dovrà predisporre e produrre in sede di offerta il progetto pedagogico ed educativo del servizio oggetto dell'appalto. **Il progetto pedagogico** dovrà realizzare le finalità di cui all'art. 1 del presente capitolato, dovrà tenere conto degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire: il benessere psicofisico dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia tesa alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona, al pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, alla solidarietà, all'eguaglianza di opportunità, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture.

Il progetto pedagogico persegue, inoltre, la valorizzazione:

- delle diversità fra i bambini affinché queste non siano un ostacolo al loro sviluppo e siano promotrici di socialità positive e collaborative,
- dei momenti di cura come momenti aventi specifico valore psicologico e pedagogico,
- delle specifiche competenze, a seconda delle età dei bambini, attraverso coerenti, adeguate e mirate offerte di attività educative.

Il progetto dovrà essere articolato con il contesto esistente (precise indicazioni degli operatori, dei destinatari, delle modalità ecc.) e presentare fondati principi di attuabilità.

Non verranno valutate proposte di generica definizione.

**Il progetto educativo** dovrà contenere, con riferimento all'anno educativo, le modalità di attuazione del progetto pedagogico. In esso dovranno essere definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini, le modalità di accoglienza dei bambini e genitori, i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- d) le forme di condivisione e di partecipazione delle famiglie;
- e) la sperimentazione per nuovi percorsi educativi;
- f) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari del territorio al fine di costituire una comunità educante a favore dello sviluppo del benessere dei bambini e delle famiglie.

Il Centro per bambini e famiglie, inoltre, per gli adulti rappresenta un luogo di informazione, formazione e confronto in relazione a tutti gli aspetti connessi alla crescita dei bambini.

Nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

In tale ottica il Centro per bambini e famiglie tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini disabili anche in collaborazione con i servizi competenti dell'ASP, nonché di bambini in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale, svolgendo, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed emarginazione.

#### **Art. 7 - Piano organizzativo e gestionale del servizio**

La dotazione organica dovrà essere determinata, in riferimento al possesso dei titoli di studio e al rapporto numerico, sulla base di quanto stabilito, in materia, dalla Regione Sicilia al punto 5 del D.P.R.S. 16 maggio 2013 riguardante l'approvazione degli standards organizzativi e gestionali dei servizi per la prima infanzia, pubblicato sulla GURS n. 27 del 7 Giugno 2013.

L'Ente Gestore, inoltre dovrà dotarsi di un Coordinatore pedagogico che verrà impiegato per n. 12 ore settimanali. Per quest'ultimo è richiesto il possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Tale disposizione non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico.

Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie pedagogiche e hanno conseguito un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il servizio, pertanto, verrà assicurato come di seguito:

Operatori	Monte ore settimanali	Monte ore complessivo	Costo unitario (Iva esclusa al 4%)	Costo totale (Iva esclusa al 4%)
n. 1 Coordinatore pedagogico D3	n. 12	n. 624	€ 20,27	€ 12.648,48
n. 1 Educatore D2	n. 40.	n. 2.078	€ 18,97	€ 39.419,66
n. 1 Ausiliare B1	n. 40	n. 2.078	€ 15,67	€ 32.562,26

### Funzioni del Coordinatore:

- fungere da raccordo tra la ditta aggiudicataria, il Centro per bambini e famiglie e l'Amministrazione comunale;
- predisporre, in collaborazione con l'Ufficio comunale preposto, l'organizzazione del servizio, programmare l'attività di lavoro e apportare eventuali variazioni all'attività da svolgere;
- mantenere una comunicazione costante con l'Ente garantendo pronta reperibilità;
- coordinare gli interventi e il lavoro dell'équipes degli operatori;
- stimolare e sostenere i processi evolutivi;
- promuovere la partecipazione delle famiglie all'attività e alla vita dei servizi;
- stimolare il confronto tra le famiglie e offrire loro uno spazio di riflessione e consulenza personalizzata;
- favorire l'aggregazione sociale tra le famiglie ed eventuali altre figure di riferimento;
- partecipare gli incontri con l'Amministrazione Comunale e con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- curare l'organizzazione del personale e la sostituzione in caso di assenza in modo da garantire l'erogazione continuativa delle prestazioni;
- progettare e realizzare attività di valutazione del servizio.

### Funzioni dell' Educatore:

- svolgere le attività educative socio-pedagogiche ed assistenziali rivolte ai bambini;
- definizione del progetto educativo in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico;
- responsabilità della realizzazione del progetto educativo;
- la gestione del complesso delle relazioni con il bambino, con il gruppo dei bambini, con i genitori ed eventuali altri familiari;
- la conduzione della rete di comunicazione e di confronto con i genitori relativamente all'esperienza educativa compiuta e all'esperienza genitoriale;
- la comprensione e valorizzazione delle potenzialità, delle esigenze cognitive, affettive, socio-relazionali manifestate da ciascun bambino e dal gruppo di bambini nel corso delle fasi di sviluppo che accompagnano la vita del Centro;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività

L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale non frontale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento, aggiuntivo rispetto alla quota di orario utilizzata a diretto contatto con l'utenza.

### Funzioni del personale Ausiliario:

- riordino degli ambienti e dei materiali con la massima cura e diligenza e nel rispetto delle norme igieniche;
- preparazione e manutenzione dei materiali didattici;
- collaborazione con gli Educatori per la cura e la vigilanza dei bambini senza sostituirsi ad essi e per il buon funzionamento delle attività del servizio.

I titoli di studio prescritti dalla normativa regionale per il personale dovranno essere posseduti anche dal personale eventualmente reclutato per temporanee sostituzioni.

Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso il servizio Centro per bambini e famiglie il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito deve essere attestato dall'Ente Gestore

con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 prima dell'inizio del servizio o contestualmente in caso di sostituzioni di personale.

Tutto il personale deve essere in grado di mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, diligenza, correttezza e cortesia, disponibilità alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il personale deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza e rispetto della dignità degli utenti, deve attenersi ai principi di rispetto dei tempi e delle abitudini dei minori e rispettare la puntualità ed il segreto professionale.

Nell'offerta organizzativa del personale l'Ente Gestore deve indicare la propria ipotesi di organizzazione oraria del Coordinatore pedagogico.

Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa e cartellino di riconoscimento. Le divise devono garantire, per pulizia, ordine ed igiene, il decoro del personale in servizio e la garanzia di un corretto rapporto con l'utenza.

In caso di assenza dei requisiti richiesti ovvero per gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero in caso di comportamenti lesivi della particolare tipologia di utenza, l'Amministrazione Comunale può richiedere all'esecutore la sostituzione dell'unità di personale giudicata non idonea.

#### **Art. 8 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente Gestore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta relativi al comparto di appartenenza.

#### **Art. 9 - Formazione del personale**

L'Ente Gestore è tenuto ad individuare interventi formativi e al costante aggiornamento professionale del personale. A questo scopo dovrà predisporre ed attuare un piano annuale della formazione per il personale educativo ed ausiliario che indichi le tematiche e le metodologie adottate. Le spese per la gestione di tali interventi formativi sono a totale carico dell'Ente Gestore. Rimane per l'Ente Gestore l'obbligo formativo in materia di sicurezza ai sensi del d.lgs 81/2008.

L'Ente Gestore dovrà presentare al Comune, entro il 31 luglio di ogni anno, il consuntivo della formazione del personale realizzata nel corso dell'anno educativo.

#### **Art. 10 - Altro personale**

L'inserimento di altro personale (tirocinanti, volontari, borse lavoro...) può essere autorizzato dal Comune, a condizione che il medesimo non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standard organizzativi ed avvenga nel rispetto delle normative vigenti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

#### **Art. 11 - Inserimento bambini disabili**

Nel caso di inserimento di bambini disabili, certificati ai sensi della Legge 104/1992 dal servizio di Neuropsichiatria dell'ASP, l'Amministrazione provvederà, attraverso il servizio sociale professionale, alla redazione di un piano individualizzato da realizzare con modalità da concordare con l'Ente Gestore e i servizi sanitari del territorio.

### **Art. 13 - Oneri a carico dell'Ente Gestore**

All'Ente Gestore competono:

- l'acquisto del materiale didattico e ludico, il rinnovo dello stesso nel caso di deterioramento, nonché la fornitura del materiale di consumo per la normale attività del Centro. Tutto il materiale di consumo e didattico, con particolare riguardo a quello utilizzato dai bambini dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, tossicità ed essere di ottima qualità;
- l'acquisto dei materiali di consumo e attrezzi per la pulizia e sanificazione dei locali e dei servizi; è vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.
- l'acquisto del materiale per infermeria e per pronto soccorso adatto ai bambini, e tutto quanto ritenuto necessario allo svolgimento del servizio;
- le spese relative all'ordinaria manutenzione e funzionalità della struttura e delle attrezzature;
- le spese assicurative, inerenti sia il personale in servizio sia i bambini frequentanti il Centro sia i danni eventualmente arrecati a terzi nell'espletamento del servizio;
- ogni altro onere di pertinenza del servizio che il presente capitolato non metta espressamente a carico del Comune di Sciacca.

L'Ente Gestore deve garantire, inoltre, la gestione dei dati inerenti all'appalto, in particolare:

- la gestione dell'anagrafica relativa agli utenti del servizio;
- registrazione presenze quotidiane;
- segnalazione delle situazioni che possono comportare la sospensione/decadenza dal Centro.

### **Art. 14 - Oneri a carico del Comune**

Al Comune competono:

- a) determinazione delle quote di compartecipazione al servizio;
- b) acquisizione delle domande di iscrizioni e delle agevolazioni tariffarie;
- c) calcolo fascia ISEE di appartenenza del richiedente;
- d) elaborazione della graduatoria;
- e) trasmissione all'esecutore dell'elenco dei bambini ammessi.

### **Art. 15 - Norme di relazione**

L'Ente Gestore deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile dell'appalto, se diverso dal responsabile educativo della struttura, che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del Servizio stesso.

L'aggiudicatario garantirà altresì almeno la reperibilità di tale responsabile durante gli orari di espletamento del servizio mediante numero di cellulare. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'esecutore.

Il Settore Affari Sociali è l'interlocutore istituzionale della ditta aggiudicataria, al quale quest'ultima dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza relativa all'appalto.

### **Art. 16 - Controllo sul servizio**

Il Comune può disporre in qualunque momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto del presente capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Il personale comunale incaricato ha accesso ai locali in ogni momento, evitando, comunque, interferenze con lo svolgimento delle attività, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà tenere la registrazione della presenza giornaliera ed oraria dei bambini; a tale registrazione avrà accesso il personale di controllo del Comune.

L'Ente Gestore agevolerà ogni controllo svolto dai competenti organi sanitari, al fine della verifica del rispetto delle normative igienico – sanitarie e deve consentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

#### **Art. 17 - Valutazione dell'attività svolta**

L'Ente Gestore si impegna, in accordo con il Comune, ad adottare strumenti e metodologie di valutazione dei servizi, anche attraverso somministrazione periodica di questionari agli utenti sulla soddisfazione dell'utenza.

#### **Art. 18 - Corrispettivo e pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi avverrà sulla base delle singole fatture mensili che saranno emesse dalla ditta aggiudicataria. Su ciascuna fattura dovrà essere specificato l'importo dovuto per la gestione del servizio Centro per bambini e famiglie, il CIG (codice identificativo di gara) e l'intervento di spesa. Sarà onere del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore inviare al Comune di Sciacca, unitamente alla fattura, una relazione predisposta dagli operatori addetti al servizio in ordine all'andamento delle attività, una dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali, le fotocopie dei fogli di presenza mensili degli operatori, relativi al periodo di riferimento della contabilità, elenco degli utenti, eventuale altra documentazione richiesta dal Dirigente del servizio interessato.

Il Comune di Sciacca ove dovessero emergere errori o difformità, entro 15 giorni, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro i successivi 15 giorni.

Alla liquidazione si provvederà entro giorni 30 dalla presentazione delle fatture, sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari e sulla disponibilità finanziaria dell'Ente.

I prospetti contabili possono pervenire all'Amministrazione Comunale a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Il pagamento verrà effettuato dopo la verifica della regolarità contributiva e fiscale.

#### **Art. 19 - Subappalto del servizio**

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio.

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni dell'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 20 - Norme anti-infortunistiche**

L'Ente Gestore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. Dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

## **Art. 21 - Responsabilità, assicurazione e sinistri**

L'Ente Gestore si impegna a far fronte ad ogni responsabilità sia civile che penale derivategli a causa dell'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. Il Comune di Sciacca è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, agli educatori e altro personale durante l'esecuzione del servizio.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o terzi, o ai propri dipendenti, cose o persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

E' obbligo dell'Ente Gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

A tale scopo l'Ente Gestore deve stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Sciacca deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi causati nell'esecuzione delle attività.

La polizza dovrà essere sottoscritta per un massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) e coprire tutte le attività svolte dall'Ente Gestore, comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso e coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

Il Comune di Sciacca è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore € 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) per sinistro.

La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata al Comune di Sciacca prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

## **Art. 22 - Deposito cauzionale definitivo**

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto, un **deposito cauzionale definitivo**, mediante una fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto complessivo di aggiudicazione, riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell'Impresa della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Detto importo sarà restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Sciacca, con l'adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'Ente



Gestore rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune di Sciacca al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

### **Art. 23 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto**

1. L'Ente Gestore non può apportare variazioni o modifiche al contratto.

2. Possono essere ammesse variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Committente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

### **Art. 24 – Inadempienze e penalità**

L'appaltatore si impegna a garantire l'espletamento del servizio ai sensi e per gli effetti della Legge n. 146/90 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio da parte dell'appaltatore, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale può sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di pene pecuniarie di ammontare variabile da un minimo di € 300,00 sino ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio ai disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.

Prima di procedere all'applicazione di penali, il Servizio competente contesterà all'appaltatore l'addebito assegnando un termine, non superiore ai 10 giorni, per presentare le proprie controdeduzioni, la penale verrà senz'altro applicata se entro il predetto termine assegnato l'appaltatore non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze constatate.

Le penali verranno applicate mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva regolarmente costituita (l'appaltatore potrà altresì versare l'ammontare richiesto presso la Tesoreria comunale).

Le contestazioni, le diffide ad adempiere saranno inoltrate con pieno effetto sia via fax (al numero ordinariamente utilizzato per le comunicazioni con l'appaltatore, a tal fine comunicato) che con raccomandata A.R.

L'ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto, indicativamente come segue nei seguenti casi:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel piano organizzativo del servizio presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale.

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare penalità previa diffida

all'appaltatore ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente cessare la violazione.

Nel caso in cui l'appaltatore si adegui alla diffida l'Amministrazione comunale applicherà la penale in misura ridotta, mai inferiore all'importo minimo di € 300,00, in considerazione della gravità della violazione e della recidiva.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

Non verranno applicate penalità e relative spese, nel caso in cui l'appaltatore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile all'appaltatore stesso.

#### **Art. 25 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione comunale ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto;
- grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente capitolato;
- interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata esecuzione degli interventi di miglioria eventualmente offerti in sede di gara nei termini stabiliti;
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio o che mettano la stessa a grave rischio;
- gravi o reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superino l'importo di € 6.000,00 nel corso di un anno;
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
- perdita dei requisiti minimi per l'accesso all'appalto;
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- quando l'appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter quindi provvedere ad una adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
- disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
- violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
- ogni altra inadempienza o fatto non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accertata violazione di disposizioni

contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Comune intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del C.C. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexsies della Legge 241/90.

#### **Art. 26 - DUVRI - Documento unico di valutazione rischi di interferenze**

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/08, che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi da interferenze e non si procede pertanto, al momento, all'elaborazione del DUVRI.

L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.

#### **Art. 27 - Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto è previsto dagli artt. 24 e 25 per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- b) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- c) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- d) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dal Comune nell'esecuzione del contratto.

2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del Comune, comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

#### **Art. 28 – Servizi aggiuntivi**

I servizi aggiuntivi ed integrativi rispetto a quelli espressamente previsti dal presente capitolato, che siano proposti dal soggetto affidatario nel proprio progetto-offerta, e per i quali è stata attribuita la valutazione in sede di gara, divengono parte integrante degli obblighi contrattuali. Difatti, l'esecuzione dei servizi aggiuntivi offerti è condizione necessaria per l'affidamento dell'appalto e per la prosecuzione dello stesso. La mancata o parziale erogazione dei servizi aggiuntivi nel corso dell'appalto, è causa di inadempienza contrattuale.

#### **Art. 29 – Spese**

Tutte le spese relative al contratto d'appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria, ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 30 - Osservanza delle leggi e regolamenti**

E' fatto obbligo all'esecutore di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze che abbiano attinenza con il servizio assunto.

#### **Art. 31 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **Art. 32 - Tutela delle persone e rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Sciacca, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'esecutore quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'esecutore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti alla Civica Amministrazione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 33 - Recesso**

L'ente gestore è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora il Comune di Sciacca intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio.

Il Comune di Sciacca può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Ente Gestore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.

In tutti i casi sopra previsti, l'ente gestore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'Ente Gestore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

### **Art. 34 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente appalto il Foro competente è quello di Sciacca.

Prima di adire in giudizio la controparte si procede ad un tentativo di bonario componimento tra le parti, del conflitto insorto. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

### **Art. 35 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti pubblici di servizi, alle leggi in materia di servizi socio-sanitari e ai regolamenti del Comune di Sciacca.